

- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e
- per l'ipotesi in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenisse nel presente procedimento, condannarla alle spese processuali, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «Cheapflights», per servizi delle classi 38, 39, 41, 42, 43 e 44.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo a colori «CheapFlights» registrato in Irlanda per servizi delle classi 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo «CHEAPFLIGHTS» registrato in Irlanda per servizi delle classi 35, 39 e 43; marchio denominativo «CHEAPFLIGHTS» registrato in Irlanda per servizi delle classi 38, 41, 42 e 44; marchio figurativo «CheapFlights.ie» registrato in Irlanda per servizi delle classi 35, 39, 41, 42 e 43; marchio figurativo internazionale «Cheap-Flights» per servizi delle classi 35, 38, 39 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.

Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Jurašinić/Consiglio

(Causa T-465/09)

(2010/C 24/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinić (Angers, Francia) (rappresentanti: avv. M. Jarry)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione 22 settembre 2009 con cui al ricorrente è stato autorizzato solo un accesso parziale ai documenti seguenti: relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1° agosto al 31 agosto 1995;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea — Segretariato Generale ad autorizzare l'accesso, in forma elettronica, alla totalità dei documenti richiesti;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 al netto di tasse, vale a dire EUR 2 392 tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 22 settembre 2009 con cui gli è stato negato l'accesso integrale alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1° agosto al 31 agosto 1995.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, basati:

- su un'assenza di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾, in quanto:
 - nessuna tutela specifica potrebbe applicarsi ai documenti di cui trattasi; e
 - anche a supporre che possa applicarsi ai documenti richiesti una tutela specifica, l'art. 4, n. 7, del regolamento n. 1049/2001 prevede che «[l]e eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento». Orbene, la metà del periodo massimo di tutela previsto all'art. 4, n. 7, è passata, circostanza che giustificerebbe l'autorizzazione ad accedere ai documenti richiesti;
 - infine, i documenti di cui viene chiesta la comunicazione non sarebbero documenti sensibili ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1049/2001;

- su un'assenza di pregiudizio alla sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto:
 - la circostanza che terzi si siano espressi in tali documenti «in modo confidenziale» è inoperante in quanto il regolamento n. 1049/2001 non consente ad un'istituzione di rifiutare un accesso al documento per tutelare ipotetici «terzi»;
 - l'argomento del Consiglio diretto a «tutelare» l'integrità fisica degli osservatori, dei testimoni e delle fonti caratterizza una volontà di tutela degli interessi privati di tali persone e non riguarda la sicurezza pubblica; e
 - il Consiglio ha sempre la possibilità, per conciliare la preoccupazione di discrezione nei confronti di talune persone pur soddisfacendo l'interesse del pubblico, di limitare l'accesso del pubblico ai documenti richiesti eliminando, in detti documenti, i riferimenti nominativi che consentono l'identificazione dei «terzi»;
- sull'esistenza di una divulgazione precedente dei documenti richiesti.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 23 novembre 2009 — Comercial Losan/UAMI — McDonald's International Property (Mc. baby)

(Causa T-466/09)

(2010/C 24/106)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercial Losan, SLU (Saragoza, Spagna) (rappresentante: avv. A. Vela Ballesteros)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McDonald's International Property Co. Ltd (Delaware, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso 1^o settembre 2009, procedimento R 1706/2008-1, Mc Baby/Mc Kids, relativa al procedimento

di opposizione n. B 1049362 (domanda di marchio comunitario n. 4 441 393), procedendo alla registrazione del marchio comunitario richiesto, e

- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Mc. Baby» (domanda di registrazione n. 4 741 393) per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 39.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: McDonald's International Property Co. Ltd.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «McKids» (marchio n. 3 207 354), per prodotti delle classi 16, 25 e 28; il marchio denominativo comunitario «McDONALD'S» (marchio n. 62 497), per prodotti e servizi delle classi 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 e 42; il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «McDONALD'S» (marchio n. 62 521), per prodotti e servizi delle classi 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: interpretazione e applicazione incorrette dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sostituito dal regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Stelzer/Commissione

(Causa T-467/09)

(2010/C 24/107)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dierk Stelzer (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. F. Weiland)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee